

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI  
(TASI)**

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 10/09/2014**

## INDICE

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Istituzione dell'imposta
- Art. 2 – Oggetto del regolamento
- Art. 3 – Soggetto attivo
- Art. 4 – Oggetto d'imposta
- Art. 5 – Soggetto passivo
- Art. 6 – Casi particolari
- Art. 7 – Base imponibile
- Art. 8 – Decorrenza del tributo
- Art. 9 – Tributo a carico dell'occupante
- Art. 10 – Determinazione delle aliquote

### TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 11 – Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 12 – Detrazione per abitazione principale
- Art. 13 – Riduzioni

### TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- Art. 14 – Denunce
- Art. 15 – Versamenti
- Art. 16 – Compensazioni
- Art. 17 – Differimento dei termini per i versamenti
- Art. 18 – Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso
- Art. 19 – Attività di controllo
- Art. 20 – Rimborsi
- Art. 21 – Contenzioso
- Art. 22 – Riscossione coattiva
- Art. 23 – Arrotondamenti

### TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 24 – Norme di rinvio

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Istituzione dell'imposta**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. In particolare la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate in A/1, A/8, A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Con il presente regolamento viene disciplinata la I.U.C. riferita alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI).

### **Art. 2 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della I.U.C. per la componente attinente al tributo sui servizi indivisibili (TASI), nel Comune di Montappone, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia, unitamente alle disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

### **Art. 3 Soggetto attivo**

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune di Montappone per gli immobili soggetti alla TASI, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune.
2. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### **Art. 4 Oggetto d'imposta**

1. Sono assoggettati alla TASI tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Montappone, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa vigente.
2. Presupposto della I.U.C. - TASI è pertanto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) ed aree edificabili a qualsiasi uso adibite.
3. Sono escluse le aree pertinenziali o accessorie a locali imponenti, on operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

### **Art. 5 Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo della TASI è chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibite.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In tal caso ogni possessore ed ogni detentore esegue il versamento della TASI in proporzione alla propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area.
3. Nel caso in cui l'immobile sia occupato o detenuto da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
4. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
5. Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

#### **Art. 6 Casi particolari**

1. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **Art. 7 Base imponibile**

1. La base imponibile è quella prevista ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201/ 2011 e rappresenta il valore degli immobili, a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare il tributo dovuto.
2. Pertanto, per la determinazione della base imponibile TASI, viene fatto rinvio al vigente regolamento per la determinazione della componente IMU.
3. Le agevolazioni previste nel regolamento per l'applicazione della I.U.C. - IMU non sono applicabili alla I.U.C. - TASI se non espressamente indicate nel presente regolamento.

#### **Art. 8 Decorrenza del tributo**

4. L'ammontare del tributo dovuto viene determinato in proporzione ai mesi in cui si verificano i presupposti dello stesso, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

#### **Art. 9 Tributo a carico dell'occupante**

5. L'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, dell'ammontare complessivo del tributo, calcolato applicando la specifica aliquota prevista per

- l'immobile detenuto.
6. La parte compresa fra il 90 ed il 70 per cento del tributo dovuto, resta a carico del titolare del diritto reale dell'immobile.

**Art. 10**  
**Determinazione delle aliquote**

7. Le aliquote sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento ed hanno efficacia dal 1° gennaio. Con la medesima delibera può essere approvato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
8. La misura delle aliquote va deliberata, per l'anno 2014, avendo riguardo al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
9. Nella delibera di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale individua i servizi indivisibili che il tributo provvede a coprire, specificando in maniera dettagliata la loro natura ed il loro ammontare.

**TITOLO II**  
**AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

**Art. 11**  
**Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili**

1. La base imponibile è ridotta alla metà per i seguenti fabbricati:
2. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
3. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, fatiscenti e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
4. Le riduzioni di cui al comma 1 non sono cumulabili.
5. Per le caratteristiche di inagibilità e inabitabilità si rinvia al regolamento per l'applicazione della componente IMU.

**Art. 12**  
**Detrazione per abitazione principale**

6. Con la delibera di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale può prevedere una detrazione per abitazione principale, indicandone l'importo e le modalità di applicazione, con possibilità di differenziare l'ammontare a favore del soggetto passivo in riferimento alla situazione reddituale della propria famiglia o dell'ammontare della rendita catastale attribuita al fabbricato.
7. Con la medesima delibera, il Consiglio Comunale può limitare il riconoscimento della detrazione a specifiche categorie di contribuenti.

**Art. 13**  
**Riduzioni**

1. Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l'organo competente può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative, nel caso di:
  - a) abitazioni con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

- e) immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU;
  - f) fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana.
2. Le riduzioni accordate agli immobili posseduti da nuclei familiari possono essere rapportate alla capacità contributiva della famiglia, come attestata dall'ISEE da produrre al Comune ai fini dell'agevolazione

### **TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI**

#### **Art. 14 Denunce**

1. I soggetti passivi titolari di diritti reali devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica. Vengono fatte salve le dichiarazioni ai fini IMU che riportano le indicazioni rilevanti ai fini TASI.
2. L'utilizzatore tenuto al versamento della percentuale compresa fra il 10% ed il 30%, è tenuto a presentare la dichiarazione entro 60 giorni dalla detenzione dell'immobile assoggettato alla TASI. Entro lo stesso termine di 60 giorni, deve essere comunicata l'eventuale variazione o cessazione.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
4. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.
5. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.
6. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

#### **Art. 15 Versamenti**

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in n. 2 rate di pari importo, aventi le seguenti scadenze:
  - 1° rata al 16 ottobre 2014;
  - 2° rata al 16 dicembre 2014.
2. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro la prima rata.
3. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Montappone, oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale.
4. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 6,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. Per il calcolo del tributo si considerano i mesi di possesso, calcolando i mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso per almeno 15 giorni. In particolare il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà.

#### **Art. 16 Compensazioni**

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia stata presentata apposita dichiarazione o comunicazione congiunta e purché il versamento corrisponda al totale dovuto per l'intera proprietà dell'immobile condiviso.

**Art. 17**  
**Differimento dei termini per i versamenti**

1. Con Deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo solamente in favore del Comune, quando si verificano:
  - a) gravi calamità naturali;
  - b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

**Art. 18**  
**Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso**

1. Per le annualità d'imposta 2014 e successive, sono eliminate le operazioni di controllo meramente formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati.
2. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente.

**Art. 19**  
**Attività di controllo**

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.
2. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
3. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.

**Art. 20**  
**Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
3. Sulla somme da rimborsare sono calcolati, se richiesti, gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro 6,00.

**Art. 21**  
**Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto

ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.

2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale.

#### **Art. 22**

#### **Riscossione coattiva**

3. La riscossione coattiva è effettuata direttamente dal Comune di Montappone mediante l'utilizzo dell'ingiunzione disciplinata dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituente il titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973.
4. Con delibera di Consiglio Comunale la riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52, comma 5, del D. Lgs 446/97.
5. Non si procede alla riscossione coattiva per somme inferiori ad euro 6,00.

#### **Art. 23**

#### **Arrotondamenti**

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

### **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 24**

#### **Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 1, comma 629 e ss. della Legge n. 147/2013, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.